



G.26265

Sent. n. 188/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26265 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Sardegna nei confronti di

PINOS Silvano, nato ad Arborea (CA) in data 11.5.1956, ivi residente presso

la località Case sparse Sassu s.n., C.F. PNSSVN56E11A357X, non costituito

in giudizio.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

24.10.2024.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 18.9.2025, celebrata con l'assistenza del

Segretario d'udienza, Dott.ssa Alessandra Giallora, il Magistrato relatore

Cons. Gaetano Berretta e il Pubblico Ministero in persona del Vice

Procuratore Generale, dott. Dario Provvidera.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 24.10.2024, la Procura Regionale

	ha convenuto in giudizio il Sig. PINOS Silvano, imprenditore agricolo	
	beneficiario di contribuzione pubblica a valere sui fondi FEAGA (Fondo	
	Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Agricolo per lo Sviluppo	
	Rurale) nelle annualità comprese tra il 2013 e il 2022, per sentirlo	
	condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del	
	pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 42.279,76,	
	asseritamente cagionato all'ARGEA (Agenzia per la gestione e l'erogazione	
	degli aiuti in agricoltura) in conseguenza dell'accertata assenza di legittimo	
	titolo di conduzione di una significativa porzione dei terreni oggetto delle	
	domande contributive presentate nel corso degli anni.	
	L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia, in data 7.12.2013, della Guardia di Finanza,	
	Nucleo Operativo – Sezione operativa Volante di Oristano e ha proceduto	
	alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa	
	sulla base delle risultanze dell'attività investigativa espletata dall'organo di	
	polizia giudiziaria.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito che il Sig.	
	PINOS Silvano avrebbe formulato, a partire dall'annualità 2013, domande di	
	contribuzione le quali comprendevano alcuni terreni acquisiti dall'ISMEA	
	(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) che tuttavia, a far	
	data dal 2011, erano retrocesse all'Istituto in ragione del patto di riservato	
	dominio ex art.1523 c.c. apposto all'originario contratto di compravendita e	
	del mancato pagamento, da parte del convenuto, di più rate di	
	ammortamento del prezzo di compravendita. Tale retrocessione sarebbe stata	
	statuita dal Tribunale Civile di Roma con la sentenza n.20054 del	
	2	

	13.10.2011, pronunciata su azione dell'Istituto dante causa, con la	
	conseguenza che i terreni non avrebbero potuto essere inseriti, da parte del	
	Sig. PINOS, nelle domande di contribuzione.	
	Sulla base dei dati forniti dalla Guardia di Finanza, l'organo	
	requirente contestava indebite percezioni per complessivi euro 42.279,76.	
	Nel dettaglio:	
	- euro 11.873,57 per l'anno 2013;	
	- euro 6.378,40, per l'anno 2014;	
	- euro 2.904,16, per l'anno 2015;	
	- euro 2.454,47, per l'anno 2016;	
	- euro 2.459,31, per l'anno 2017;	
	- euro 1.736,98, per l'anno 2018;	
	- euro 2.656,51, per l'anno 2019;	
	- euro 5.419,24, per l'anno 2020;	
	- euro 3.205,89, per l'anno 2021;	
	- euro 3.191,23, per l'anno 2022.	
	La Procura Regionale rappresentava che in applicazione delle norme	
	di matrice comunitaria destinate a regolare la materia, la contribuzione	
	ottenuta dal Sig. PINOS per le annualità 2013 e 2014 doveva essere ritenuta	
	integralmente indebita, atteso che avrebbe trovato applicazione l'art.60 del	
	Regolamento CE n.1122/2009, a mente del quale l'eventuale scostamento	
	superiore al 0,5% ovvero ad un ettaro, tra le superfici oggetto di domanda e	
	quelle effettivamente ammissibili - imputabile a "irregolarità commesse	
	intenzionalmente" - determinava il venir meno di qualsivoglia finanziamento	
	pubblico.	
	3	

	Con riguardo alle campagne di aiuto successive (dal 2015 al 2022), la	
	Procura Regionale precisava che gli articoli 18 e 19 del. Regolamento UE	
	n.640/2014 avrebbero stabilito l'applicazione di tolleranze in relazione agli	
	scostamenti evidenziati dai controlli amministrativi (la revoca integrale	
	dell'aiuto veniva collegata a scostamenti superiori al 20% tra superficie	
	dichiarata e superficie effettiva), con conseguente attenuazione della	
	consistenza dell'indebito.	
	Dopo aver dato conto della sussistenza, nel caso di specie, del	
	rapporto di servizio tra soggetto privato percettore di finanziamenti e	
	amministrazione erogatrice, come pacificamente ammesso dalla	
	giurisprudenza del Giudice Contabile, l'organo requirente evidenziava che	
	risulterebbe integrato sia il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione	
	di risorse pubbliche e il comportamento tenuto dal Sig. PINOS – il quale	
	avrebbe presentato domande riportanti dati non veritieri in merito alla	
	legittima conduzione dei fondi agricoli - sia l'elemento soggettivo del dolo,	
	atteso che la condotta sarebbe stata consapevolmente e volontariamente	
	orientata ad omettere l'aggiornamento del fascicolo aziendale a seguito della	
	perdita del legittimo titolo di conduzione dei terreni; perdita certamente	
	conosciuta al momento della sottoscrizione delle istanze per la richiesta delle	
	risorse pubbliche, stante l'avvenuta previa conoscenza della sentenza del	
	Tribunale Civile di Roma n. 20054/2011.	
	La Procura Regionale riferiva di aver formalizzato, nei confronti del	
	convenuto, l'invito a fornire deduzioni e dopo aver evidenziato che non	
	venivano depositati atti difensivi nella fase preprocessuale, concludeva	
	domandandone la condanna al pagamento, a favore dell'ARGEA, della	
	4	

	somma di euro 42.279,76, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e	
	spese di giustizia.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	24.10.2024, il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza di trattazione.	
	Il convenuto non si costituiva in giudizio.	
	All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha richiamato	
	le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e ha insistito per	
	l’accoglimento della domanda risarcitoria.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta	
	costituita in giudizio.	
	Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
	segnatamente la relata di notificazione dell’atto di citazione - intervenuta in	
	data 9.12.2024 a mani proprie del destinatario ex art.138 c.p.c. – deve	
	ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del Sig. PINOS	
	Silvano ex art. 93 c.g.c..	
	2. In assenza di ulteriori questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata.	
	2.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, in	
	particolare Relazione d’Indagine della Guardia di Finanza – Gruppo di	
	Oristano - è da ritenere dimostrato che il Sig. PINOS Silvano ha percepito	
	5	

	finanziamenti a valere sui fondi comunitari FEAGA e FEASR per le	
	annualità comprese tra il 2013 e il 2022, dichiarando nelle domande	
	presentate al Centro di Assistenza Agricola della Coldiretti di Arborea (OR),	
	superfici delle quali aveva perso la titolarità a seguito del pronunciamento	
	del Tribunale di Roma n. 20054/2011 con il quale veniva disposta la	
	retrocessione in favore dell'ISMEA dei terreni precedentemente ceduti in	
	suo favore, nell'anno 1998.	
	La documentazione allegata dalla Procura Regionale, in particolare la	
	sentenza del Tribunale di Roma n. 20054/2011 (cfr. Allegato n.12 Relazione	
	della Guardia di Finanza del 7.12.2023), costituisce prova convincente	
	dell'illecita attività posta in essere dal convenuto, il quale non poteva non	
	essere consapevole che nell'inserire tra i terreni per i quali domandava	
	l'aiuto pubblico, anche quelli di cui aveva perso la titolarità, avrebbe	
	ottenuto un finanziamento non spettante.	
	Le superfici oggetto di retrocessione hanno riguardato tre terreni	
	(Foglio 2, particelle 204, 216 e 51) siti ad Arborea (OR), di superficie pari a	
	Ha 2,0500 + 1,1615 + 1,667 = Ha 4,88.	
	L'incidenza della falsa attestazione è stata significativa, atteso che le	
	superfici oggetto di domanda e di conseguente contribuzione sono state	
	mediamente pari ad Ha 27,8 per le annualità 2013 – 2019, ad Ha 19,8 per	
	l'annualità 2020 e ad Ha 11,8 per le annualità 2021 e 2022.	
	Il pregiudizio erariale è stato puntualmente quantificato dalla Procura	
	regionale sulla base della quantificazione operata dalla Guardia di Finanza	
	(cfr. Relazione d'indagine del 7.12.2023, pagg. 3 – 11).	
	Il danno erariale imputabile al convenuto può essere fissato in misura	
	6	

	pari all’intera contribuzione annuale per le campagne agricole 2013 e 2014 -	
	in applicazione dei rigori di cui all’art.60 del Regolamento CE n.1122/2009 -	
	a mente del quale <i>“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie</i>	
	<i>determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni</i>	
	<i>eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore</i>	
	<i>avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di</i>	
	<i>aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale</i>	
	<i>differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro ”</i>	
	(norma abrogata dall'art. 43, paragrafo 1, Regolamento 11 marzo 2014, n.	
	640/2014, a decorrere dall’1.1.2015) - avuto riguardo al fatto che la	
	superficie falsamente dichiarata è stata superiore sia all’ettaro, sia allo 0,5%	
	dell’estensione fondiaria complessivamente riguardata dalla contribuzione.	
	A partire dall’anno 2015, con l’entrata in vigore del Regolamento UE	
	n.640/2014, la disciplina relativa alle conseguenze degli scostamenti tra	
	superfici dichiarate e accertate è mutata. A mente degli artt. 18 e 19 del testo	
	normativo, la contribuzione potrebbe essere integralmente revocata in caso	
	di differenze superiori al 20%.	
	Secondo quanto previsto dall’art.19 del Regolamento <i>“Se per un</i>	
	<i>gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie</i>	
	<i>dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi</i>	
	<i>alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18,</i>	
	<i>l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è</i>	
	<i>sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a</i>	
	<i>due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata.</i>	
	<i>Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata,</i>	
	7	

	<i>non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo</i>	
	<i>di colture di cui trattasi” (norma abrogata dall'art. 13, par. 1, del</i>	
	<i>Regolamento 4 maggio 2022, n. 2022/1172, a decorrere dall’1.1.2023).</i>	
	Conseguentemente, il pregiudizio erariale è stato correttamente	
	ragguagliato, per gli anni compresi tra il 2015 e il 2019, in funzione della	
	decurtazione di una somma pari al doppio dell’incidenza dei terreni	
	falsamente indicati rispetto all’intera contribuzione ottenuta (in tali annualità	
	l’incidenza dello scostamento risultava superiore al 3%, ma inferiore al	
	20%).	
	Con riferimento alle annualità 2020, 2021 e 2022, l’incidenza	
	differenziale è risulta superiore al 20%, con conseguente imputazione a	
	pregiudizio erariale dell’intera contribuzione.	
	Il danno erariale viene pertanto definitivamente accertato nelle	
	seguenti componenti	
	- euro 11.873,57 per l’anno 2013 (intera contribuzione);	
	- euro 6.378,40, per l’anno 2014 (intera contribuzione);	
	- euro 2.904,16, per l’anno 2015; (su contribuzione ottenuta di euro	
	8.634,46);	
	- euro 2.454,47, per l’anno 2016 (su contribuzione ottenuta di euro	
	7.069,27);	
	- euro 2.459,31, per l’anno 2017 (su contribuzione ottenuta di euro	
	7.065,45);	
	- euro 1.736,98, per l’anno 2018 (su contribuzione ottenuta di euro	
	4.993,81);	
	- euro 2.656,51, per l’anno 2019 (su contribuzione ottenuta di euro	
	8	

	7.637,46);	
	- euro 5.419,24, per l'anno 2020 (intera contribuzione);	
	- euro 3.205,89, per l'anno 2021 (intera contribuzione);	
	- euro 3.191,23, per l'anno 2022 (intera contribuzione).	
	Ammontare complessivo: euro 42.279,76.	
	La percezione indebita del finanziamento ha cagionato un pregiudizio	
	erariale all'Agenzia Regionale ARGEA, pari alla somma complessivamente	
	quantificata in euro 42.279,76, direttamente riconducibile ad una condotta	
	dolosa del convenuto, risultando evidente che la presentazione della	
	domanda e la successiva riscossione delle somme pubbliche è stata effettuata	
	nella consapevolezza della sussistenza della falsa dichiarazione di titolarità	
	fondiaria.	
	3. In conclusione si ravvisano in capo al Sig. PINOS Silvano pienamente	
	sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
	arrecato al patrimonio dell'Agenzia ARGEA, definitivamente quantificato in	
	complessivi euro 42.279,76:	
	1) il rapporto di servizio sostanziale in ragione del quale si è	
	verificato il comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta posta in	
	essere;	
	3) l'elemento soggettivo del dolo.	
	La complessiva somma risarcitoria sarà rivalutata con decorrenza	
	dalle date dei singoli pagamenti disposti in favore del convenuto e sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
	sentenza sino al soddisfo.	
	9	

	4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come	
	in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara	
	La contumacia del convenuto PINOS Silvano ex art.93 c.g.c..	
	Condanna	
	PINOS Silvano, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto	
	di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore dell'Agenzia ARGEA, della	
	somma di euro 42.279,76.	
	La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
	decisione sino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 150,27, devono	
	essere poste a carico del convenuto PINOS Silvano e liquidate a favore dello	
	Stato.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18.9.2025.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Gaetano Berretta Donata Cabras	
	(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
	Depositato in Segreteria il 30/12/2025	
	Il Dirigente	
	Dott. Paolo Carrus	
	(firma apposta digitalmente)	
	10	